



# COMUNE DI CANNOBIO

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

SEGRETERIA E DIREZIONE

C.F. 84003980038

P.I. 00481260032

*Approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 25.2.2003*

## REGOLAMENTO COMUNALE

### “CONDONO FISCALE PER I TRIBUTI COMUNALI”

PER LA DEFINIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI

EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 289 DEL 27-12- 2002 (FINANZIARIA 2003)

*Approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 25.02.2003*

#### Articolo 1.

*Ambito d'applicazione*

- 1) Il presente regolamento si applica ai seguenti tributi:
  - a) Imposta comunale sugli immobili;
  - b) Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
  - c) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

#### Articolo 2

*Oggetto*

- 1) Il regolamento ha per oggetto la definizione agevolata delle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2002 nelle materia di cui all'art. 1, secondo la disposizioni che seguono.

#### Articolo 3

*Violazione oggetto della definizione*

- 1) Possono essere definite, senza irrogazione di sanzioni e senza applicazioni di interesse, le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2002, attinenti agli obblighi di dichiarazione e di versamento non adempiuti o irregolarmente adempiuti per le quali non siano stati notificati avvisi di liquidazione, di accertamento in rettifica e/o d'ufficio.
- 2) La definizione avviene mediante la presentazione di dichiarazione decorrente dal 1 aprile 2003 al 31 maggio 2003, su modelli conformi che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente o da coobbligato in solido o – per quanto concerne l'ici da uno dei contitolari, può essere presentata al Comune o spedita per posta con lettera raccomandata senza avviso di ricevimento
- 3) Nello stesso termine di cui al comma 2 devono essere sanate le irregolarità e le omissioni di versamento delle imposte e delle tasse previste dall'articolo 1.
- 4) La presentazione della dichiarazione omessa o irregolare deve essere accompagnata, a pena d'inammissibilità, dalla prova dell'avvenuto pagamento del corrispondente tributo. Se il tributo era stato pagato senza presentazione della dichiarazione, alla dichiarazione va allegata la fotocopia della quietanza dei pagamenti eseguiti.
- 5) E' ammessa la dilazione di pagamento dei corrispondenti tributi per importi superiori a 1.000 euro. In tal caso il contribuente dovrà comunque versare entro il termine del 31 maggio 2003 una somma pari a 1.000 euro, mentre la restante somma dovrà versarla, senza applicazione di interessi, entro e non oltre il termine perentorio del 30 novembre 2003. Il mancato rispetto delle condizioni prima fissate comporta l'automatica decadenza del beneficio fiscale concesso con il presente regolamento comunale.
- 6) In deroga alle disposizioni regolamentari vigenti, la Tassa sui rifiuti e la relativa addizionale provinciale di cui all'art 19 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504 risultante dovuta per

Piazza Vittorio Emanuele III, 2 – Cap. 28822 Tel 0323/738217 – Fax 0323/738218

E-mail: [segreteria-direzione@cannobio.net](mailto:segreteria-direzione@cannobio.net)

<http://www.cannobio.net>



# COMUNE DI CANNOBIO

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

SEGRETERIA E DIREZIONE

C.F. 84003980038

P.I. 00481260032

effetto delle dichiarazioni di cui al comma 2, sono assolte mediante versamento diretto al Comune.

- 7) L'ufficio tributi fornirà tutto il supporto per la predisposizione e presentazione della documentazione necessaria anche per quanto riguarda il calcolo dei tributi e tasse da versare.

## Articolo 4

### *Pagamento dei tributi*

- 1) I tributi dovuti ai sensi degli articoli precedenti sono assolti mediante ( c/c postale, conto di tesoreria comunale Banca Popolare di Luino e Varese)

## Articolo 5

### *Affidamento del servizio all'ufficio tributi del comune*

- 1) La verifica delle domande di condono e della relativa documentazione allegata è affidato all'Ufficio Tributi del Comune. Tutte le operazioni dovranno concludersi entro 31 marzo 2004.

## Articolo 6

### *Rigetto delle domande di definizione agevolata*

- 1) Il Comune, ove non ritenga di accogliere le istanze di definizione agevolata previste dal presente regolamento, deve darne notizia all'interessato mediante atto motivato, notificato dai messi comunali o con raccomandata con avviso di ricevimento, non oltre il termine del 31 marzo 2004.
- 2) Decorso tale termine, l'istanza s'intende accolta a tutti gli effetti.
- 3) In caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte dell'ufficio comunale, il contribuente deve provvedere entro 30 giorni dal ricevimento. L'inosservanza di detto termine perentorio, comporta che l'istanza di definizione agevolata è automaticamente rigettata.

## Articolo 7

### *Massima pubblicità ed informazione sul presente regolamento*

- 1) Il Responsabile del servizio tributario è delegato a dare la massima pubblicità ed informazione del presente regolamento con la pubblicazione dello stesso all'albo pretorio e sul sito internet del comune, con l'affissione di appositi manifesti sul territorio comunale ed anche mediante informazione alla stampa locale.

## Articolo 8

### *Norme transitorie e finali*

- 1) Il presente regolamento trova fondamento nell'art. 13 della legge n. 289 del 27.12.2003 (finanziaria 2003) e s.m.i, ha carattere eccezionale, effetto limitato nel tempo e costituisce deroga alle disposizioni contenute nei vigenti regolamentari comunali per le parti dello stesso che risultano incompatibili con dette norme.
- 2) Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione.